

Articolo 17 (Presentazione delle candidature)

1. La candidatura, per il Consiglio di amministrazione o per il Collegio sindacale, può essere presentata con una delle seguenti formalità:
 - a) deposito presso la sede della Commissione Elettorale di una dichiarazione di candidatura, entro il termine del 15 marzo dell'anno in cui avviene il rinnovo delle cariche sociali;
 - b) deposito, presso la sede della Commissione Elettorale, della presentazione di una candidatura, previa sottoscrizione con firma autenticata ai sensi dell'art. 5 comma 1 del presente regolamento - da parte 1/20 dei soci iscritti nel relativo libro e della accettazione del candidato.
2. Il modulo di presentazione della candidatura, tra l'altro, deve contenere:
 - a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento per la carica per cui si candida;
 - b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
 - c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
 - d) l'impegno, per i candidati amministratori, in caso di elezione, ad adempiere l'obbligo di formazione permanente di cui al successivo comma 5;
 - e) la comunicazione, per tutti i candidati, dei propri incarichi di amministrazione o di controllo in altre società.
 - f) il proprio curriculum vitae con l'indicazione delle competenze, delle esperienze e dei requisiti richiesti dallo Statuto e dalla legge.
3. I membri della Commissione Elettorale non possono presentare la propria candidatura alle cariche sociali, anche se dimissionari.
4. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno due anni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo Statuto. Se la Banca si trova in uno stato di difficoltà accertato dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, si può derogare al requisito di anzianità come socio per i candidati individuati in accordo con tale Fondo.
5. Non può candidarsi l'amministratore uscente che non ha conseguito durante il proprio mandato triennale almeno 9 crediti formativi previsti dalla Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo. Il Consiglio Nazionale di Federcasse attribuisce i crediti formativi agli eventi formativi da esso riconosciuti. Lo stesso Consiglio predetermina le ipotesi di dispensa parziale o totale dall'obbligo di formazione permanente degli amministratori.
6. Al fine di favorire il ricambio dell'organo amministrativo, non può candidarsi alla carica di amministratore l'amministratore uscente che abbia già ricoperto la carica presso la società per 5 mandati consecutivi. Agli effetti del computo del numero dei mandati la carica di Presidente e di Componente del Consiglio di Amministrazione non si cumulano, ma in ogni caso, non è possibile essere candidati, quando si sono raggiunti n. 8 mandati consecutivi come amministratore e come Presidente del Consiglio di Amministrazione.
7. Ai fini del computo dei mandati di cui al comma 6 del presente articolo non si considerano i mandati effettuati prima dell'entrata in vigore della suddetta norma.
8. Al fine di favorire il ricambio del collegio sindacale, non può candidarsi alla carica di sindaco il sindaco uscente che abbia già ricoperto la carica di sindaco effettivo o quello di presidente del collegio sindacale presso la società per tre mandati consecutivi. Agli effetti del computo del numero dei mandati la carica di Presidente del collegio e di Componente effettivo non si cumulano, ma in ogni caso non è possibile essere candidati quando si sono raggiunti sei mandati consecutivi come sindaco effettivo e come Presidente del collegio sindacale.
9. La Commissione Elettorale provvede all'esame delle candidature presentate escludendo quelle che risultino non conformi allo Statuto, ai requisiti previsti dalla legge o formalmente non regolari ai sensi del presente regolamento, redigendo apposito verbale.
10. Le candidature possono essere presentate per la prima volta o ripresentate, in caso di esclusione, direttamente in Assemblea.